

AMBIENTE**SCHEDA I**

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE DI CUI
ALL'ART. 9 DEL D.LGS. 99/92.

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.V. 2241 DEL 9 AGOSTO 2005

Il Gestore si qualifica come:

- produttore
- intermediario fra produttore e agricoltore
- agricoltore
- titolare di impianto di stabilizzazione/condizionamento di fanghi

ELENCO ELEMENTI DA INSERIRE NELLA RELAZIONE TECNICA

- 1) documentazione necessaria a definire le caratteristiche dei fanghi prodotti e dei processi di stabilizzazione e degli eventuali condizionamenti cui sono sottoposti: quindi per ogni impianto di depurazione, di stabilizzazione e di condizionamento:
 - a. la descrizione dettagliata della provenienza, del processo di stabilizzazione utilizzato tra quelli previsti al punto 5) della deliberazione in oggetto e dell'eventuale condizionamento dei fanghi, da cui risulti l'origine dei reflui (nel caso di pubbliche fognature devono essere elencate le tipologie degli insediamenti allacciati, nel caso di insediamenti produttivi a eccezione di quelli agroalimentari devono essere descritti i cicli produttivi ed elencate le materie prime utilizzate)
 - b. l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di trattamento delle acque reflue compresa la potenzialità in abitanti equivalenti come BOD5 o COD, l'autorizzazione all'esercizio e allo scarico, la quantità annua di fanghi prodotti (tonnellate di tal quale e di sostanza secca), i codici CER dei fanghi, il processo di stabilizzazione fra quelli di cui al citato punto 5)
 - c. l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di stabilizzazione e la descrizione del processo utilizzato, i parametri di processo utilizzati per la stabilizzazione del fango (apporto di ossigeno, temperatura minima e tempo di mantenimento, durata, numero di rivoltamenti o miscele, etc.) e la potenzialità annua dell'impianto
 - d. relativamente al condizionamento dei fanghi la descrizione delle operazioni di condizionamento, l'individuazione delle eventuali matrici o degli eventuali residui con cui si prevede la miscelazione, le modalità di stoccaggio dei fanghi
 - e. la tipologia dei mezzi di trasporto dall'impianto al sito di utilizzo e di distribuzione (la titolarità della Società che effettua il trasporto, il numero d'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione Regionale - compresa la data; la marca, il modello e la targa del o dei mezzi che si prevede di utilizzare). Nel caso siano utilizzati mezzi non autorizzati (agricoli) solamente nelle operazioni "in campo" dovranno essere specificate le caratteristiche identificative dei mezzi e dei soggetti che effettuano le operazioni e che dispongono a qualsiasi titolo degli stessi
- 2) la descrizione della natura, la composizione e le caratteristiche dei fanghi da utilizzare, in particolare:

il rapporto di prova comprendente i parametri elencati nella tabella B1/1 che fa parte della deliberazione in oggetto (per le determinazioni analitiche dei fanghi si seguono le metodiche del C.N.R. - I.R.S.A., Quaderno n. 64, 1984; per la salinità il metodo è riportato in appendice alla direttiva B allegata alla citata deliberazione) e i parametri IPA, PCB PCDD/PCDF le cui concentrazioni devono rispettare i valori limite di concentrazione di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006; i prelievi e le analisi relativi ai fanghi devono essere effettuati da personale di un laboratorio accreditato SINAL; le metodiche di campionamento - fatti salvi casi particolari - devono essere quelle di cui alla norme UNI 10802:2004 e devono risultare dal rapporto di prova;

- 3) la perimetrazione della superficie dei terreni sui quali s'intende applicare i fanghi su mappa catastale alla scala 1:2.000 o 1:4.000 e su carta tecnica regionale alla scala 1:5.000 con indicazione del foglio in cui ricade l'area; su quest'ultima devono essere individuate anche le aree sottoposte a vincolo in riferimento ai divieti elencati al punto 11) della deliberazione; devono essere specificate la superficie totale e quella netta utilizzabile; devono essere descritti e ubicati i punti di captazione o di derivazione delle acque destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse con la relativa zona di rispetto a norma dell'articolo 94, comma 4 del decreto legislativo n. 152/2006 per un raggio di almeno un km dai terreni interessati nonché i punti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano diversi dal precedente nel caso la zona non sia servita da rete acquedottistica;
- 4) una relazione che attesti l'idoneità dei terreni prescelti in relazione alle caratteristiche pedologiche, agronomiche, idrologiche, idrogeologiche (soggiacenza, infiltrazione efficace, effetto depurante del mezzo non saturo, tipologia della copertura, caratteristiche idrogeologiche dell'acquifero, conducibilità idraulica, acclività della superficie topografica - questi ultimi dati o elementi sono disponibili a scala provinciale presso il Servizio Geologico della Provincia di Venezia) e chimiche dei terreni, corredata dalle analisi dei terreni stessi per i parametri indicati nella tabella B1/2 allegata alla deliberazione n. 2241/2005; nei rapporti di prova dei terreni deve essere specificato che le procedure di campionamento e i metodi di analisi sono conformi al decreto ministeriale 13 settembre 1999; in particolare il verbale di campionamento dovrà essere redatto e presentato secondo il modello A allegato alla deliberazione e le operazioni di campionamento concordate con il Servizio Suoli del Dipartimento provinciale di Treviso dell'A.R.P.A.V. Il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato presso il laboratorio del Servizio e l'onere delle operazioni di validazione eseguite da A.R.P.A.V. (supervisione della campionatura ed analisi del 10% dei campioni) sono a carico del richiedente. In situazioni ambientali considerate di particolare vulnerabilità nel caso di fanghi con un contenuto in sostanza secca minore del 10% dovrà essere richiesto uno studio idrogeologico dettagliato riferito ai terreni interessati dallo spandimento;
- 5) un piano di utilizzazione agronomica con indicati i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle esigenze colturali fermo restando il quantitativo massimo ammissibile secondo il Codice di Buona Pratica Agricola - CBPA approvato con decreto ministeriale 19 aprile 1999; il piano deve dare le indicazioni relative all'organizzazione del cantiere di lavoro per l'impiego dei fanghi con particolare riguardo ai macchinari necessari per la distribuzione in campo in rapporto allo stato fisico e ai volumi da distribuire, alle modalità di incorporazione nel terreno, al tipo di coltura, alle caratteristiche e alla giacitura dei terreni. Devono essere altresì indicate le quantità di azoto, fosforo e potassio che verranno apportate con l'utilizzazione dei fanghi nonché gli eventuali ulteriori apporti di concimazione minerale che in relazione alle esigenze colturali sono ritenuti necessari. In particolare, al fine di limitare il dilavamento dell'azoto va massimizzato l'utilizzo dello stesso da parte delle colture ovvero l'efficienza dell'azoto (idonea scelta dei tempi di distribuzione, frazionamento della distribuzione stessa, limitazione delle dosi unitarie in rapporto alla pendenza, etc.). Nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fanghi si devono rispettare i principi e le indicazioni contenuti nel Codice di Buona Pratica Agricola - CBPA approvato con decreto ministeriale 19 aprile 1999. In ogni caso l'azoto apportato con i fanghi concorre al raggiungimento dei carichi massimi ammissibili ove stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale. In particolare non devono essere superati i carichi stabiliti dalla direttiva nitrati - come modificata dalla d.G.R.V. 26 luglio 2011, n. 1150 - per quanto riguarda la protezione delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il piano di utilizzazione agronomica deve essere redatto e sottoscritto da tecnici abilitati, iscritti all'albo professionale;

- 6) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo l'articolo 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il titolo di disponibilità dei terreni e il consenso allo spandimento nei limiti indicati dal piano di utilizzo nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri residui di comprovata utilità agronomica.

Data